



STATUTO

I. Forma giuridica, sede e durata

Art. 1

¹ La “Pro Camorino” è un’associazione costituita ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e ha la sua sede nel Comune di Bellinzona, quartiere di Camorino; essa è senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale.

² La durata dell’associazione è indeterminata.

³ Con quartiere di Camorino s’intende il territorio dell'ex Comune di Camorino alla data dell’aggregazione del nuovo Comune di Bellinzona.

II. Scopo

Art. 2

¹ L’associazione ha lo scopo di sostenere e promuovere gli interessi socio-culturali ed economici della popolazione residente nel quartiere di Camorino, come pure la cura e la valorizzazione del suo territorio e delle sue tradizioni.

² L’associazione può perseguire lo scopo sociale sia con attività proprie, sia sostenendo finanziariamente o in altra forma associazioni, enti o altri organismi con personalità giuridica (definiti beneficiari all’articolo 21), che svolgono attività senza fini di lucro e compatibili con il suo scopo sociale.

³ Sono compatibili con lo scopo sociale le seguenti attività: conferenze, spettacoli, mostre, manifestazioni sportive a carattere amatoriale, attività ricreative, opere di beneficenza, opere o attività intese a valorizzare il territorio e i suoi manufatti, come pure altre attività di pubblica utilità aventi il medesimo spirito.

III. Soci

Art 3 Soci attivi

¹ Possono far parte dell’associazione e acquisire la qualità di socio attivo le persone fisiche, le associazioni e le fondazioni con domicilio nel quartiere di Camorino.

² La qualità di socio attivo è acquisita con il pagamento della tassa sociale (articolo 20) e va rinnovata di anno in anno. In caso di rinnovo, i diritti elencati all’articolo 6 sono sospesi fino al momento del pagamento.

³ I soci attivi si distinguono in:

- a. persona singola (socio individuale);
- b. famiglia (socio collettivo);
- c. associazione o fondazione (socio collettivo).

⁴ Per famiglia s'intende due o più persone che vivono in comunione domestica. Persone minorenni possono essere soci attivi solo come membri di una famiglia.

⁵ Le modalità di voto dei soci collettivi sono regolate all'articolo 12 capoverso 3.

Art. 4 Soci onorari

¹ Persone fisiche che si sono particolarmente distinte a favore dell'associazione possono essere nominate socio onorario e questo anche se non sono, o non sono mai state, socio attivo dell'associazione.

² La nomina spetta all'assemblea generale su proposta del comitato direttivo o di uno o più soci attivi.

³ I soci onorari non sono tenuti al pagamento della tassa sociale.

Art. 5 Soci sostenitori

Sono soci sostenitori:

- a. le persone fisiche non domiciliate nel quartiere di Camorino che versano un contributo pari almeno a quello previsto per i soci attivi – persona singola o famiglia (articolo 20 capoverso 2);
- b. le associazioni e le fondazioni non domiciliate nel quartiere di Camorino, come pure gli enti pubblici e le persone giuridiche, indipendentemente dal loro domicilio, che versano un contributo pari almeno a quello previsto per i soci attivi – associazione o fondazione (articolo 20 capoverso 2).

Art. 6 Diritti dei soci

¹ I soci attivi e i soci onorari hanno i seguenti diritti:

- a. diritto di partecipazione e di voto all'assemblea generale;
- b. diritto di beneficiare di riduzioni o di esoneri sulle tasse di iscrizione ad attività organizzate dall'associazione. La decisione sulla misura della riduzione o sull'esonero è di competenza del comitato direttivo.

² Il comitato direttivo può estendere i diritti elencati alla lettera b, o parte di essi, anche ai soci sostenitori.

³ I soci non hanno alcun diritto sugli attivi sociali e non rispondono degli obblighi e degli impegni finanziari dell'associazione.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

¹ La qualità di socio si perde:

- a. per il mancato pagamento della tassa sociale entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
- b. per dimissioni da notificare in forma scritta;

- c. per decisione dell'assemblea generale;
- d. per decesso o scioglimento (socio collettivo).

² Le dimissioni possono essere date in qualsiasi momento senza motivazione.

Art. 8 Elenco dei soci

Il comitato direttivo tiene e aggiorna annualmente un elenco dei soci suddiviso in:

- a. soci attivi;
- b. soci onorari;
- c. soci sostenitori.

Nell'elenco devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- le generalità dei soci;
- l'ammontare della tassa sociale pagata e la data del pagamento;
- la data della nomina dei soci onorari.

IV. Organizzazione

Art. 9

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale;
2. il comitato direttivo;
3. l'ufficio di revisione.

A. Assemblea generale

Art. 10 Competenze

¹ L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione ed ha le seguenti competenze inalienabili:

- a. approvare il rapporto del presidente;
- b. approvare i conti annuali, sentito il preavviso dell'ufficio di revisione;
- c. dare scarico del suo operato al comitato direttivo;
- d. approvare il programma delle attività previste dal comitato direttivo e formulare proposte e suggerimenti a quest'ultimo;
- e. nominare e revocare i membri del comitato direttivo e il suo presidente;
- f. nominare e revocare l'ufficio di revisione;
- g. stabilire l'ammontare minimo della tassa sociale;
- h. nominare i soci onorari;
- i. decidere l'esclusione di soci;
- j. adottare e modificare lo statuto;
- k. decidere lo scioglimento dell'associazione;
- l. prendere tutte le decisioni che le sono riservate dalla legge e dallo statuto.

² Più in generale l'assemblea vigila sull'attività del comitato direttivo e, in particolare, a che le attività promosse da quest'ultimo siano conformi allo scopo sociale

Art. 11 Convocazione e validità

¹ L'assemblea generale si riunisce, su convocazione del comitato direttivo, una volta all'anno entro il 30 giugno.

² Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento per decisione del comitato direttivo, oppure su domanda di un quinto dei soci attivi o, ancora, su richiesta dell'ufficio di revisione.

³ Le convocazioni avvengono per iscritto e con pubblicazione sul sito dell'associazione almeno 15 giorni prima, indicando i punti all'ordine del giorno.

⁴ L'assemblea generale è validamente costituita e può legalmente deliberare qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto (articolo 6 capoverso 1) presenti. Essa è presieduta dal presidente del comitato direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un altro membro del comitato direttivo.

⁵ Il presidente dell'assemblea designa il segretario, il quale cura la redazione del verbale.

Il verbale deve almeno menzionare:

1. il numero dei soci con diritto di voto presenti;
2. le decisioni prese e i risultati delle votazioni;
3. le dichiarazioni di cui i soci richiedono l'annotazione.

Esso è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 12 Modalità di voto

¹ Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo decisione contraria dell'assemblea generale.

² Possono votare solo i soci che hanno versato la tassa sociale annuale entro la data dell'assemblea e i soci onorari.

³ I soci collettivi devono designare un rappresentante che sia maggiorenne e possono esprimere un solo voto. Per il conteggio dei presenti rappresentano una testa.

⁴ Il voto per procura non è ammesso.

⁵ Eccetto che nei casi previsti dal presente statuto o dalla legge, le decisioni, ivi comprese le future modifiche di questo statuto, sono prese a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti. In caso di parità di voti, la votazione è ripetuta immediatamente e in caso di nuova parità:

- a. decide il voto preponderante del presidente dell'assemblea, quando si tratta di una decisione;
- b. decide la sorte in caso di nomine.

Art. 13 Proposte dei soci

Le proposte dei soci per punti da inserire nell'ordine del giorno devono pervenire al comitato direttivo, in forma scritta, entro il 15 febbraio.

B. Comitato direttivo

Art. 14 Competenze

Il comitato direttivo ha le seguenti competenze inalienabili:

- a. amministrare l'associazione e rappresentarla;
- b. eseguire e applicare le decisioni dell'assemblea generale;
- c. promuovere e sostenere iniziative per il conseguimento dello scopo sociale;
- d. organizzare annualmente la "Festa delle fragole";
- e. adottare le misure necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, inclusi i contatti con autorità, associazioni e enti locali;
- f. allestire i conti annuali;
- g. decidere in merito ai contributi a favore di terzi secondo i disposti degli articoli 21 e 22;
- h. decidere su tutti gli oggetti che per legge o secondo gli statuti non sono riservati all'assemblea generale.

Art. 15 Nomina, composizione e durata della carica

¹ Il comitato direttivo è composto da cinque a sette membri ed è eletto dall'assemblea generale per quattro anni. I membri, una volta eletti, devono farsi soci dell'associazione; essi sono sempre rieleggibili.

² In caso di sostituzione durante il periodo quadriennale, i nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del periodo in corso, che decorre fino all'assemblea generale successiva durante la quale è previsto il rinnovo del comitato direttivo.

³ Il presidente è nominato dall'assemblea generale, mentre il comitato direttivo nomina al suo interno il vicepresidente, il segretario ed il cassiere.

⁴ La carica di segretario e quella di cassiere sono cumulabili.

Art. 16 Costituzione e deliberazioni

¹ Il comitato direttivo si riunisce secondo necessità e con la frequenza che ritiene opportuna per lo svolgimento ottimale dei suoi compiti.

² Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri eletti, tra cui il presidente o il vicepresidente, i quali dirigono i lavori.

³ Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità decide il voto del presidente o, in sua assenza, del vicepresidente.

⁴ Le decisioni possono essere prese anche per corrispondenza, sotto forma d'adesione scritta ad una proposta. In questi casi le delibere avvengono a maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Organizzazione

¹ Per lo svolgimento dei suoi compiti, il comitato direttivo è libero di adottare l'organizzazione interna che ritiene più adatta allo scopo.

² Per compiti specifici esso può avvalersi dell'aiuto di persone esterne (anche non soci) formando, se del caso, dei gruppi di lavoro ad hoc. Il comitato direttivo veglia sul loro operato e non può delegar loro poteri decisionali.

Art. 18 Firma sociale

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro del comitato direttivo.

C. Ufficio di revisione

Art. 19

¹ L'ufficio di revisione si compone di due revisori, non necessariamente soci. Esso resta in carica due anni e termina il suo mandato con l'assemblea generale a cui va presentata l'ultima relazione. I revisori in carica non possono essere rieletti per due mandati consecutivi.

² In caso di dimissioni o di revoca di uno o di entrambi i revisori durante il biennio, l'assemblea generale successiva nomina il o i sostituti che restano in carica fino al termine del periodo in corso.

³ L'ufficio di revisione verifica se la contabilità, il conto annuale e la proposta concernente l'impiego dell'utile risultante dal bilancio sono conformi alla legge e allo statuto. Esso rilascia una relazione scritta sul risultato della sua verifica all'attenzione dell'assemblea generale, con le indicazioni circa l'approvazione o meno del conto annuale e lo scarico al comitato direttivo.

V. Finanziamento – tassa sociale

Art. 20

¹ L'associazione si finanzia principalmente con:

- a. gli utili realizzati con l'organizzazione di manifestazioni;
- b. le tasse sociali;
- c. i versamenti volontari.

² La tassa sociale copre l'anno civile e ammonta al minimo a:

- CHF 10.00 per persona singola;
- CHF 30.00 per famiglia;
- CHF 50.00 per associazioni e fondazioni.

³ L'assemblea generale ha la facoltà di modificare l'ammontare minimo della tassa sociale.

⁴ La tassa sociale può essere versata in qualsiasi momento durante l'anno, ma al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Essa è comunque dovuta per intero.

⁵ Non è previsto alcun diritto a un rimborso, né integrale né pro rata, della tassa sociale versata.

VI. Contributi a favore di terzi

Art. 21 Contributi ordinari

¹ In applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 dello statuto, l'associazione può versare contributi finanziari ai beneficiari con sede sociale nel quartiere di Camorino sotto forma di:

- a. un contributo generico, se gli scopi statutari del beneficiario sono analoghi a quelli dell'associazione,
- b. un contributo specifico a sostegno di manifestazioni, attività o opere promosse dal beneficiario, se queste, per la loro natura, rientrano tra quelle previste dallo scopo sociale dell'associazione.

² Tenuto conto:

- che il quartiere di Camorino è inserito in un agglomerato più vasto costituito dal Comune di Bellinzona;
- che, per effetto della contiguità territoriale dei vari quartieri e della mobilità dei loro abitanti, le attività dei beneficiari coinvolgono spesso la popolazione di tutto il Comune di Bellinzona e non solo gli abitanti del quartiere della sede sociale del beneficiario,

il comitato direttivo può decidere di estendere il diritto al sostegno finanziario secondo il capoverso 1 anche a beneficiari con sede sociale negli altri quartieri del Comune di Bellinzona.

L'ammontare globale di questi contributi non può superare l'importo di CHF 10'000.00 all'anno.

³ I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto finanziario dell'associazione devono presentare una domanda scritta con la documentazione richiesta dal comitato direttivo.

⁴ Il comitato direttivo decide l'ammontare del contributo di anno in anno e caso per caso, in funzione dell'attività, dell'importanza e delle reali necessità del beneficiario. Le decisioni sono prese nel mese di dicembre, una volta conosciuto il risultato annuale provvisorio dell'associazione.

⁵ In deroga a quanto stabilito al capoverso 4 e solo in casi eccezionali e motivati, il comitato direttivo può decidere di versare contributi anche nel corso dell'anno civile. In ogni caso questi versamenti eccezionali possono essere deliberati solo se sono coperti dalla riserva societaria giusta gli articoli 24 e 25.

Art. 22 Contributi straordinari

¹ Il comitato direttivo può decidere di premiare quelle persone, domiciliate nel quartiere di Camorino, che, a suo giudizio, si sono particolarmente distinte per opere filantropiche, risultati sportivi, negli studi o nella ricerca.

² L'ammontare del premio, per singolo caso, può variare da un minimo di CHF 500.00 ad un massimo di CHF 3'000.00.

Uno stesso beneficiario non può essere premiato più di una volta in cinque anni.

³ Anche per i contributi straordinari vale quanto stabilito all'articolo 21 capoversi 4 e 5.

Art. 23 Noleggio di materiale

¹ Alle persone fisiche domiciliate nel quartiere di Camorino e alle associazioni o enti che, per la loro natura, potrebbero beneficiare di un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 21, l'associazione può concedere l'uso gratuito del materiale di sua proprietà.

² Negli altri casi, come pure nei casi in cui il materiale è utilizzato per attività commerciali, il noleggio può essere concesso, ma solo a titolo oneroso.

³ Il comitato direttivo stabilisce le tariffe applicabili e decide sulle richieste di noleggio di materiale.

VII. Capitale e ripartizione dell'utile

Art. 24 Capitale dell'associazione

¹ Il capitale dell'associazione è costituito dal fondo di riserva e dalla riserva societaria ed è alimentato dagli utili annuali d'esercizio conformemente all'articolo 25.

² Il fondo di riserva serve a garantire l'operatività finanziaria dell'associazione. Esso ammonta al massimo a CHF 80'000.00 e non può essere intaccato per finanziare i contributi da versare di cui agli articoli 21 e 22.

³ La riserva societaria serve a garantire il finanziamento delle attività dell'associazione anche in caso di cattivo andamento dei risultati annuali, in particolar modo per quanto riguarda i contributi da versare di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 25 Ripartizione dell'utile

¹ La ripartizione dell'utile d'esercizio avviene nel seguente modo:

1. l'utile d'esercizio è attribuito al fondo di riserva fintanto che quest'ultimo non abbia raggiunto l'importo massimo stabilito all'articolo 24;
2. una volta che il fondo di riserva ha raggiunto l'ammontare massimo previsto:
 - a. il 20% dell'utile d'esercizio è attribuito alla riserva societaria;
 - b. il resto dell'utile d'esercizio è a disposizione del comitato direttivo per il finanziamento dei contributi di cui agli articoli 21 e 22. L'eventuale utile rimanente è attribuito alla riserva societaria.

Nel caso in cui questo importo non fosse sufficiente a coprire l'ammontare dei contributi decisi, si potrà coprire l'ammontare attingendo alla riserva societaria.

² In caso di perdita d'esercizio, questa deve essere compensata attingendo alla riserva societaria e poi, una volta esaurita, al fondo di riserva.

Art. 26 Conto annuale

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere allestito il conto annuale, che si compone del bilancio e del conto economico.

La contabilità deve essere tenuta in conformità alle norme legali applicabili (articolo 957 e seguenti Codice delle obbligazioni) e agli usi.

VIII. Scioglimento dell'associazione

Art. 27

¹ Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea in presenza della metà dei soci con diritto di voto (articolo 6 capoverso 1) e a maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.

² In mancanza del quorum alla prima convocazione, l'assemblea è convocata una seconda volta nei 10 giorni successivi. La seconda assemblea è atta a deliberare secondo le regole applicabili ad una assemblea generale ordinaria.

³ In caso di scioglimento il patrimonio sociale è rimesso al Patriziato di Camorino per custodia, amministrazione e trasmissione all'eventuale nuova associazione costituitasi nel quartiere di Camorino con le medesime finalità della Pro Camorino.

⁴ Se entro cinque anni dallo scioglimento non è costituita una nuova associazione, il patrimonio sociale passa al Patriziato di Camorino per essere destinato al finanziamento dei contributi a terzi in applicazione degli articoli 21 capoverso 1 e 22.

IX. Pubblicazioni

Art. 28

¹ Le pubblicazioni sociali avvengono sul sito dell'associazione o con lettere o circolari non necessariamente indirizzate.

² Quando lo statuto prevede la forma scritta, per forma scritta si intende anche quella mediante posta elettronica. È fatto salvo l'art. 19 capoverso 3.

X. Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione

Lo statuto della Pro Camorino del 23 aprile 1986 è abrogato.

Art. 30 Disposizioni transitorie

Fino alla costituzione del nuovo Comune di Bellinzona si applicano le disposizioni seguenti:

1. l'articolo 1 capoverso 1 ha il seguente tenore: La "Pro Camorino" è un'associazione costituita ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e ha la sua sede nel Comune di Camorino; essa è senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale;
2. nell'articolo 27 "Patriziato di Camorino" è sostituito con "Comune di Camorino";
3. in tutto lo statuto "quartiere di Camorino" è sostituito con "Comune di Camorino".

Art. 31 Entrata in vigore


¹ Il presente statuto è approvato dall'assemblea generale dei soci del 21 febbraio 2017 e, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore immediatamente.

² Gli articoli 1 capoverso 3 e 21 capoverso 2 entrano in vigore alla costituzione del nuovo Comune di Bellinzona.

21 febbraio 2017

In nome della Pro Camorino:

Il presidente, Emilio Bernasconi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emilio Bernasconi', written over a horizontal line.

Il segretario, Fulvio Giudici

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fulvio Giudici'.